

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA CULTURA POPOLARE

2.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE ANTIMERIDIANA DI LUNEDÌ 29 MAGGIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **AMICUCCI**

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione ed approvazione</i> ):	
Aumento di un posto di addetto stampa all'estero . . . . .	11
Estensione ai pubblici esercizi delle prescrizioni sanitarie esistenti per gli alberghi. . . . .	11
Disciplina degli affittacamere ( <i>Approvato con modificazioni</i> ) . . . . .	12
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione</i> ):	
Istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere . . . . .	18

#### La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE, comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Fontanelli, Ciarlantini e Maraini.

Avverte che partecipa alla riunione il Consigliere nazionale Rebucci, debitamente autorizzato a norma dell'articolo 31 del Regolamento.

TORELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: Aumento di un posto di Addetto Stampa all'estero. (205)**

GUIDI DI BAGNO, *Relatore*, rileva che l'aumento da quattordici a quindici degli Addetti stampa presso le Regie rappresen-

tanze all'estero è determinato da imprescindibili esigenze di servizio.

La nomina del nuovo addetto dovrà avvenire prescindendo dal concorso. Questa eccezionale disposizione è determinata dalla urgenza di provvedere alla nomina. D'altra parte il Ministero della cultura popolare dà pieno affidamento per l'esercizio di questa eccezionale facoltà. Propone l'approvazione del disegno di legge.

DEFFENU, per quanto sia persuaso della urgenza della nomina dell'addetto stampa di cui si tratta, vorrebbe che le nomine senza concorso si limitassero a casi assolutamente eccezionali.

SANGIORGI, chiede se la scelta dovrà cadere su un giornalista.

PRESIDENTE, avverte che la qualifica di giornalista è uno dei requisiti per essere nominato Addetto stampa.

Pone a partito gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Estensione ai pubblici esercizi delle prescrizioni sanitarie esistenti per gli alberghi. (206)**

LUGINI, *Relatore*, rileva la necessità di estendere ad altri esercizi pubblici, quali sono le pensioni, le locande, gli alberghi diurni, i ristoranti ecc. le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvate con decreto

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

27 luglio 1934-XII, n. 1265, e ciò per eliminare lo squilibrio che esiste al riguardo attualmente con gli alberghi.

Il provvedimento di cui trattasi è determinato da ragioni di decoro e di igiene nell'interesse di un migliore sviluppo turistico. Non si deve dimenticare che il turismo oggi non è più una prerogativa delle categorie più agiate, ma le masse popolari vi partecipano oramai con notevole afflusso.

BONARDI plaude alla presentazione di questo disegno di legge che estende, per maggiore decoro della nostra industria turistica, disposizioni di grande importanza.

Rileva che per le pensioni e le locande esistevano già disposizioni che ne regolavano le garanzie igienico-sanitarie. Ciò è stato rilevato anche nella relazione della Commissione del bilancio al preventivo per l'esercizio 1939 e 1940 del Ministero della cultura popolare, nella quale si ricorda che sono state eseguite in detti esercizi più di 500 ispezioni per la vigilanza igienica. Vorrebbe quindi, per maggiore chiarezza, che nell'articolo unico, al primo comma, dopo le parole «sono estese» si dicesse: «oltrechè alle pensioni e locande anche agli alberghi diurni, ecc.».

Circa il secondo comma dell'articolo col quale si autorizza la revisione del regolamento approvato con Regio decreto 24 maggio 1925-III, n. 1102, fa presente la opportunità che in occasione di tale revisione si faccia una discriminazione tra le norme riguardanti i nuovi esercizi e quelle che riguardano invece gli esercizi già esistenti, essendo a questi ultimi, in linea di fatto, difficile applicare le stesse norme che possono invece essere imposte ai nuovi esercizi.

LOCURCIO ritiene che l'osservazione del camerata Bonardi possa accogliersi, sostituendo alle parole del primo comma: «sono estese alle pensioni, ecc.» le parole: «si applicano alle pensioni, ecc.».

Vorrebbe poi che nella revisione del regolamento del 1925 si tenesse presente quanto è già stabilito dalla legge sulle classifiche degli alberghi, nella quale si dispone che gli alberghi che non si uniformano ai requisiti inerenti alla classe alla quale sono iscritti sono declassati.

PIERANTONI non condivide quanto ha affermato il camerata Bonardi circa la discriminazione fra esercizi nuovi ed esercizi già esistenti da farsi nella revisione del regolamento del 1925, in quanto non è concepibile che lo Stato mentre dà incremento, nel miglior modo possibile, al sorgere di nuovi alberghi rispondenti alle esigenze della vita moderna,

possa contemporaneamente consentire che i vecchi alberghi ed esercizi non si mettano in regola con le norme che vengono stabilite per i nuovi esercizi.

BONARDI ripete che non si può prescindere dallo stato di fatto dei numerosi esercizi esistenti, ai quali non è in pratica tanto facile poter applicare le disposizioni che sono emanate per i nuovi esercizi. Le innovazioni che si dovrebbero portare agli esercizi già esistenti rappresentano quasi sempre una somma di spese talmente ingente che non può essere affrontata dagli esercenti che preferiranno piuttosto chiudere gli esercizi, con grave pregiudizio della nostra attrezzatura turistica.

PINCHETTI nota che non bisogna allontanarsi dalla realtà. Teoricamente si può essere d'accordo con quanto ha affermato il Consigliere Pierantoni; però non bisogna disconoscere il lato realistico del problema, e che un'applicazione rigida ed immediata del regolamento provocherebbe la chiusura di più della metà degli esercizi costituenti la nostra attrezzatura ricettiva esistente, specialmente per quanto riguarda i piccoli centri ove le possibilità economiche degli esercenti sono molto modeste.

È quindi favorevole alla raccomandazione fatta dal Camerata Bonardi sul secondo comma dell'articolo unico, poichè essa è molto aderente alla realtà.

PRESIDENTE constata che la Commissione è concorde nella sua maggioranza alla raccomandazione fatta dai Consiglieri Bonardi e Pinchetti. Osserva poi che gli emendamenti dei Camerati Bonardi e Locurcio possono ritenersi superflui.

BONARDI e LOCURCIO non insistono.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

### Discussione del disegno di legge: Disciplina degli affittacamere. (211)

PEVERELLI CARLO, *Relatore*, segnala che questo disegno di legge riguarda norme che sono destinate a migliorare la nostra attrezzatura turistica, rilevando che il disegno di legge è quanto mai opportuno, dato che la materia relativa agli affittacamere è stata fino ad ora regolata soltanto dalla legge di pubblica sicurezza, per cui occorre dare ad essa una nuova completa disciplina.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Constata che il provvedimento interessa in particolar modo Roma, in vista della Esposizione universale del 1942.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

## ART. 1.

I privati i quali forniscono abitualmente alloggio per mercede adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobigliate ed arredate con un numero massimo complessivo di sei letti o per sei ospiti, senza esercirvi una azienda alberghiera, sono qualificati affittacamere.

Sono qualificati altresì affittacamere coloro che affittano appartamenti ammobigliati e coloro che affittano camere mobiliate al mare, ai monti e in campagna, durante il periodo dei bagni e della villeggiatura, senza limitazione nel numero delle camere e degli ospiti.

PEVERELLI CARLO, *Relatore*, sul primo articolo, ritiene che per stabilire con esattezza chi debba considerarsi affittacamere potrebbe essere utile interpellare gli enti provinciali del turismo e gli enti locali. Fa presente le preoccupazioni che esistono circa la attribuzione della qualifica di affittacamere a coloro che avendo un appartamento ammobiliato e trovandosi nella necessità di allontanarsi dal luogo ove risiedono, temporaneamente lo danno in locazione.

FELICIONI rileva che tale preoccupazione si può eliminare aggiungendo anche nel secondo comma dopo le parole « coloro che affittano » la parola « abitualmente ». In tal modo coloro che posseggono appartamenti mobiliati o che hanno villini che intendono affittare saltuariamente non potranno essere considerati affittacamere.

PIERANTONI osserva che nel primo comma dell'articolo si stabiliscono gli estremi della figura dell'affittacamere. È quindi superfluo aggiungere nel secondo comma la parola « abitualmente » che già si trova nel primo comma dell'articolo.

LOCURCIO ritiene che lo spirito della legge sia quello di non far eccezioni di sorta per coloro che affittano appartamenti o camere mobiliate, anche se questi si trovano al mare, al monte o in campagna. Anche in questi luoghi è necessario imporre una disciplina a coloro che svolgono tale attività. Se il nome di affittacamere può suonare sgradito, si potrebbe modificare il secondo comma dell'articolo, nel senso che, senza definire affittacamere coloro che nelle dette lo-

calità affittano appartamenti, camere mobiliate ecc. resti fermo però che essi debbono osservare le disposizioni della legge.

PEVERELICARLO, *Relatore*, ritiene che il dissidio tra la proposta Felicioni e le osservazioni del camerata Pierantoni sia puramente formale, mentre le affermazioni del camerata Locurcio sono sostanzialmente diverse da quanto propone il camerata Felicioni. Certo sarebbe opportuno distinguere tra coloro che affittano temporaneamente i loro appartamenti perchè costretti ad allontanarsi dalle loro abituali residenze e coloro che affittano in località di villeggiatura e di soggiorno, anche se temporaneamente, durante la stagione estiva.

PINCHETTI afferma che, a parte ogni questione di sensibilità morale circa la qualifica, per la legge è affittacamere chiunque dia in locazione appartamenti, camere o villini, e deve quindi essere fornito della necessaria licenza. Osserva che ciò provocherà la iscrizione del locatore nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, categoria B, pur essendo lo stesso locatore già iscritto nei ruoli della tassa sul valore locativo.

A questo riguardo rileva che coloro che affittano occasionalmente il proprio villino, l'appartamento ecc., per un determinato periodo di tempo, non assumono la figura del commerciante, e quindi non dovrebbero essere considerati tali.

Ricorda che, in base ad una circolare ministeriale, esiste un'altra categoria di pensioni che è oggi disciplinata attraverso una semplice licenza di affittacamere, e cioè le cosiddette pensioni a carattere familiare che possono svolgere un'attività fino a undici ospiti, attività che si autorizza senza bisogno della licenza per la vendita degli alcoolici.

Propone il seguente emendamento:

*All'articolo 1, alla fine del primo comma, aggiungere le parole: « conseguentemente tutti i privati, i quali forniscono abitualmente alloggio per mercede, adibendo a tale scopo un certo numero di camere superiore alle 4, debbono essere forniti di licenza di albergo, pensione o locanda ».*

FELICIONI ritiene che l'emendamento aggiuntivo sia pleonastico, in quanto se anche esiste una circolare ministeriale che autorizza l'esercizio di determinate pensioni a carattere familiare, per effetto di questa nuova legge la circolare non potrà avere più alcun valore; e ciò potrà in ogni modo essere chiarito in sede di regolamento se si riterrà necessario.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

BONOMI sul secondo comma osserva che la dizione del secondo comma si può prestare a una duplice interpretazione tra coloro che affittano appartamenti mobiliati nelle città e coloro che affittano appartamenti mobiliati al mare, al monte o in campagna. Vorrebbe che fossero tolte le parole « durante il periodo dei bagni e della villeggiatura », anche perchè non è facile stabilire quale sia tale periodo che varia da regione a regione.

FELICIONI ritiene che sia opportuno mantenere la specificazione che è nel disegno di legge.

DEFFENU si associa alla proposta Bonomi per la eliminazione dell'inciso « durante il periodo dei bagni e della villeggiatura » perchè diversi sono i periodi, specie della villeggiatura, a seconda delle varie località.

RIDOLFI per superare tutte le difficoltà di applicazione, proporrebbe un emendamento così formulato: « durante il periodo di tempo riconosciuto dagli enti provinciali del turismo ».

PUCCETTI propone che il secondo comma sia così formulato: « Sono qualificati altresì affittacamere coloro che affittano abitualmente appartamenti ammobiliati e camere mobiliate nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limitazione nel numero delle camere e degli ospiti ».

BONOMI si associa all'emendamento proposto dal camerata Puccetti.

RIDOLFI non insiste nel suo emendamento.

PINCHETTI insiste nel suo emendamento aggiuntivo per evitare che vi sia una lacuna nella disciplina degli affittacamere.

PEVERELLI CARLO, *Relatore*, concorda con l'emendamento Puccetti, e prega il camerata Pinchetti di convertire il suo emendamento in raccomandazione.

PINCHETTI lo converte in raccomandazione.

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 1 nel testo proposto dal Governo per quanto riguarda il primo comma, e nel nuovo testo proposto dal Camerata Puccetti per il secondo comma.

(È approvato).

ART. 2.

Gli affittacamere possono fornire alle persone alloggiate anche i pasti, esclusa però la somministrazione di bevande superalcoliche.

PINCHETTI vorrebbe che dopo le parole « possono fornire » si aggiunga la parola « sol-

tanto », per meglio precisare che i pasti non possono essere forniti dagli affittacamere a persone che non siano da loro alloggiate, altrimenti l'affittacamere eserciterebbe anche le funzioni di ristoratore senza doverne rispettare la disciplina.

PRESIDENTE fa presente che l'aggiunta è superflua giacchè l'articolo 2 è preciso e non può dar luogo a interpretazioni estensive.

PINCHETTI non insiste.

(L'articolo 2 è approvato).

ART. 3.

Gli affittacamere non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ai 7 giorni, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici od orchestrali, ed altri partecipanti allo spettacolo.

Deroghe eventuali giustificate da deficienza locale di esercizi alberghieri, potranno essere consentite in ogni singola provincia dal Prefetto, il quale ne darà comunicazione all'Ente provinciale per il turismo.

(È approvato).

ART. 4.

Il pagamento dell'alloggio e quello eventuale dei pasti è effettuato, salvo patto contrario, in via anticipata quindicinale, o per l'intero periodo nel caso l'affitto sia concordato per meno di quindici giorni.

La risoluzione dell'impegno di alloggio deve essere comunicata all'altra parte almeno sette giorni prima della sua scadenza, ed il giorno precedente nel caso delle eccezioni e deroghe di cui al precedente articolo 3.

In nessun caso le persone alloggiate hanno diritto a rimborso del prezzo anticipato per l'alloggio, mentre hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per il vitto, qualora questo non sia consumato per la intera giornata e ne sia stato dato avviso almeno il giorno precedente.

(È approvato).

ART. 5.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato dal Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, e relative norme regolamentari, gli affittacamere sono classificati in tre categorie.

La assegnazione ad una categoria è obbligatoria e dovrà risultare da annotazione

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

scritta sulla autorizzazione di polizia di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(È approvato).

ART. 6.

Sono assegnati alla prima categoria gli affittacamere i quali affittino camere ammobiliate ed arredate signorilmente, dotate di riscaldamento a termosifone, di illuminazione e campanello elettrico, servite da bagno e da gabinetto completo con pareti maiolicate, ed accessibili con ascensore se poste al piano terzo fuori terra od a piano superiore.

Sono assegnati alla seconda categoria gli affittacamere i quali affittino camere ammobiliate ed arredate decorosamente, dotate di mezzo di riscaldamento, servite da gabinetto completo con pareti rivestite di materiale lavabile.

Sono assegnati alla terza categoria gli altri affittacamere i quali affittino camere ammobiliate e arredate, igienicamente abitabili.

Qualora siano forniti anche i pasti, la sala da pranzo ed il servizio dovranno avere le stesse caratteristiche delle camere da letto.

PIERANTONI chiede se la frase « servite da bagno » si riferisca ad ogni camera ammobiliata o al complesso delle camere che vengono date in affitto.

PEVERELLI CARLO, *Relatore*, ritiene che si riferisca al complesso delle camere.

BONOMI esprime l'avviso che sia opportuno sopprimere nel 1° comma dell'articolo 6 le parole « ed accessibili con ascensore se poste al piano terzo fuori terra od a piano superiore », perchè nella maggior parte delle case dove si affittano camere, specialmente nell'Italia meridionale, non esiste l'ascensore.

BONARDI rileva che il requisito del riscaldamento a termosifone, renderà impossibile avere in Sicilia affittacamere di prima categoria. Vorrebbe poi che dove è detto: « servite da bagno e da gabinetto completo » si aggiungesse: « con acqua corrente calda e fredda ».

LOCURCIO propone che per il riscaldamento si dica: « dotate possibilmente di riscaldamento... ».

Vorrebbe però che i requisiti specificati per classificare gli affittacamere non fossero tassativi, ma semplicemente indicativi.

LUALDI ritiene che sia il caso che si sfati la leggenda che in Sicilia, e in genere nel Mez-

zogiorno, non vi sia bisogno del termosifone, poichè anche in quelle regioni il freddo si fa sentire.

CORNELLI osserva che l'articolo 6 contiene troppi dettagli ed è per giunta impreciso, per cui la sua applicazione sarà molto difficile.

I requisiti per le diverse categorie dovrebbero variare da città a città. Riterrebbe opportuno quindi sopprimere l'articolo 6, lasciando facoltà alla Commissione che dovrà decidere la classifica di tener conto delle condizioni locali per assegnare l'affittacamere alla prima o ad altre categorie.

PETTINI è contrario alla proposta del camerata Cornelli, non potendosi lasciare senza alcun criterio direttivo la questione della classifica, che investe la nostra attrezzatura turistica.

Rileva che se si imponesse il riscaldamento a termosifone, si escluderebbero in Sicilia degli appartamenti ottimi da ogni punto di vista.

È contrario alla parola « possibilmente » proposta dal camerata Locurcio che si presta a interpretazioni discordi ed evasive della legge.

PUCCHETTI poichè nella legge rientrano quelle camere che si affittano anche in località ed in stagioni in cui non necessita il riscaldamento propone la dizione « dotate, ove è necessario, di riscaldamento a termosifone ».

La stessa terminologia, nei riguardi del riscaldamento, propone anche per la seconda categoria.

Richiama l'attenzione della Commissione, sulla necessità di dotare le camere di seconda categoria di bagno e gabinetto completo. È una propaganda igienica che va fatta.

CORNELLI non insiste nella sua proposta di soppressione dell'articolo, ma vorrebbe che le distinzioni sostanziali fra la prima, seconda e terza categoria fossero indicate in modo generico con i termini: « signorilmente, decorosamente, igienicamente », per evitare una casistica di difficile applicazione.

PEVERELLI CARLO, *Relatore*, è contrario alla soppressione dell'articolo 6, ma vorrebbe che la elencazione dei requisiti fosse indicativa e non tassativa, lasciando agli Enti provinciali del turismo una certa discrezionalità in rapporto alla condizione diversa dei luoghi.

VARENNA crede invece che sia necessario specificare, poichè in talune regioni più che altro bisogna cambiare la mentalità e bisogna educare la gente.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Se il concetto del Ministro è quello di rendere uniforme in tutta Italia l'attrezzatura ricettiva, affinché il forestiero, in qualunque posto vada, possa trovarsi a suo agio, è bene si sappia che bisogna tenere un certo tono, una certa regola e soprattutto che vi sono delle regole omogenee per tutta l'Italia.

LUGINI propone che nel terzo comma riguardante i requisiti della terza categoria siano soppresse le parole « igienicamente abitabili », perchè se non vi è igiene la licenza non viene evidentemente rilasciata.

LOCURCIO insiste nel suo emendamento circa la parola « possibilmente ». In ogni caso è favorevole alla proposta Cornelli nel senso di abolire la indicazione degli elementi tassativi delle classifiche degli affittacamere.

LUGINI si associa al consigliere Locurcio circa la opportunità di inserire la parola « possibilmente ».

CHIODELLI ritiene necessario mantenere la classificazione.

PINCHETTI conviene sulle difficoltà di applicazione di norme così dettagliate, ma vorrebbe che fosse creata una disciplina per quanto possibile omogenea.

Per il riscaldamento propone che si dica: « dotate di idoneo mezzo di riscaldamento » in modo da includervi, sia il riscaldamento elettrico, che quello a stufa.

Dove si parla di illuminazione, proporrebbe di precisare: « di illuminazione elettrica », non essendo ammissibile che nell'anno XVII dell'Era Fascista ci sia ancora della illuminazione non elettrica.

Dove è detto « campanello elettrico » proporrebbe di dire « di idoneo mezzo di chiamata per il personale di servizio ».

Così dove si dice « servite da bagno e da gabinetto completo con pareti maiolicate », direbbe « servite da bagno e da gabinetto completo con pareti rivestite di materiale impermeabile », per comprendervi anche il marmo.

VARENNA circa l'emendamento « mezzo idoneo di riscaldamento », fa presente che sarebbe opportuno aggiungere: « purchè si tratti di impianti decorosi », per evitare che si possa ritenere idoneo anche il bra-ciere.

PRESIDENTE invita il camerata Puc-cetti a leggere l'articolo nella nuova formula-zione, tenendo conto delle osservazioni e degli emendamenti che la Commissione ha dimostrato di approvare.

PUCETTI propone che l'articolo 6, sia così formulato:

« Sono assegnati alla prima categoria gli affittacamere i quali affittino camere ammobiliate ed arredate signorilmente, dotate, ove necessario, di riscaldamento a termosifone o elettrico, di illuminazione e campanello elettrici, servite da bagno e da gabinetto completo, con pareti maiolicate.

Sono assegnati alla seconda categoria gli affittacamere i quali affittino camere ammobiliate ed arredate decorosamente, dotate, ove è necessario, di mezzo di riscaldamento, servite da bagno e gabinetto completo con pareti rivestite di materiale lavabile.

Sono assegnati alla terza categoria gli altri affittacamere i quali affittino camere ammobiliate e arredate decorosamente.

Qualora siano forniti anche i pasti, la sala da pranzo ed il servizio dovranno rispondere alle esigenze delle singole categorie ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 6 nel testo proposto dal Consigliere Puccetti.

(È approvato).

ART. 7.

Gli Enti provinciali per il turismo procedono alla classifica degli affittacamere delle rispettive provincie, in base alle denunce fatte dagli interessati su moduli forniti dall'Ente provinciale.

La classifica ha valore ad ogni effetto fino quando, per mutate circostanze di fatto, a richiesta degli interessati o d'ufficio, l'Ente provinciale per il turismo non ritenga di modificarla.

È in facoltà dell'Ente provinciale per il turismo procedere alla revisione della classifica in occasione della denuncia dei prezzi di cui al successivo articolo 10.

BONELLI al primo comma, dove è detto « procedono alla classifica » vorrebbe che fosse sostituita la seguente dizione: « procedono, tenendo conto delle esigenze locali, alla classifica ».

PRESIDENTE dopo quanto è stato detto all'articolo 6, non crede che il Consigliere Bonelli voglia insistere nel suo emendamento.

BONELLI non insiste.

(L'articolo 7 è approvato).

ART. 8.

Gli Enti provinciali daranno comunicazione della classifica agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Contro la classificazione conseguita o il diniego di classificazione da parte degli Enti provinciali, è ammesso ricorso al Ministro della cultura popolare entro trenta giorni dalla data della ricevuta di cui al comma precedente.

Il Ministro della cultura popolare decide, sentito l'Ente provinciale interessato, con provvedimento definitivo.

PEVERELLI CARLO, *Relatore*, non crede sia il caso di ammettere il ricorso in appello contro la classifica stabilita dagli Enti provinciali.

VACCARO è favorevole al ricorso, ma ritiene che sia sufficiente ricorrere al Prefetto, anziché al Ministro della cultura popolare.

PETTINI fa presente che con provvedimento in corso i prefetti saranno i presidenti degli Enti provinciali del turismo. È necessario quindi che per il ricorso di appello si faccia riferimento all'autorità gerarchicamente superiore, che, nel caso in esame, è il Ministro della cultura popolare.

(L'articolo 8 è approvato).

ART. 9.

Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, gli Enti provinciali provvedono alla formazione degli elenchi degli affittacamere della provincia, i quali hanno accettato la classifica, e li trasmettono alla competente autorità di pubblica sicurezza perchè provveda alla annotazione di cui al precedente articolo 5 comma 2.

(È approvato).

ART. 10.

Gli affittacamere entro il mese di novembre di ciascun anno devono denunciare all'Ente provinciale per il turismo i prezzi delle singole camere ed appartamenti, nonché quello eventuale per somministrazioni del vitto, che intendono praticare per l'anno solare successivo.

I prezzi denunciati sono considerati come massimi e non possono essere aumentati per nessun motivo.

È in facoltà dell'Ente provinciale per il turismo, sentito il competente Sindacato nazionale fascista alberghi e turismo, apportare riduzioni ai prezzi denunciati, subordinando la concessione della classifica alla accettazione, da parte degli interessati, dei prezzi ridotti.

PINCHETTI fa presente che in questo articolo si nota una imprecisione, là dove si parla di «Sindacato nazionale fascista alberghi e turismo». Deve trattarsi del Sindacato provinciale. Propone in questo senso una modifica.

PEVERELLI CARLO, *Relatore*, ritiene che i prezzi si debbano intendere comprensivi di tutti i servizi ed accessori, analogamente a quanto è stabilito per gli alberghi.

BONOMI propone che i prezzi siano denunciati in settembre, in modo che la decorrenza abbia luogo dal 28 ottobre, e ciò per il principio che l'anno fascista ha inizio col 28 ottobre, e per evitare che per gli alloggi di montagna, si abbia un prezzo fino a dicembre che può essere modificato nell'anno successivo. Propone quindi i seguenti emendamenti:

All'inizio del primo comma sostituire alle parole «entro il mese di novembre di ciascun anno» le altre «entro il mese di settembre di ciascun anno»; ed in fine dello stesso comma, alle parole «per l'anno solare successivo» sostituire le altre «per l'anno fascista successivo».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo 10, con gli emendamenti proposti dai Consiglieri Pinchetti e Bonomi.

(È approvato).

ART. 11.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni del presente decreto è esercitata dai Prefetti a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, e dal Ministero della cultura popolare a mezzo dei funzionari della Direzione generale per il turismo, dell'Ente nazionale industrie turistiche e dell'Ente provinciale per il turismo.

Le infrazioni alle norme del presente decreto sono accertate da ufficiali ed agenti della forza pubblica, nonché dai funzionari indicati nel comma precedente nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata ed a ciò espressamente delegati.

PETTINI osserva che dal testo del secondo comma non risulta da quale autorità sia data la delega ai funzionari incaricati di accertare le infrazioni alla legge.

PRESIDENTE chiarisce che tali autorità sono espressamente indicate nel primo comma, e cioè il Ministro della cultura popolare ed il Prefetto.

(L'articolo 11 è approvato).

## ART. 12.

Le inosservanze alle disposizioni del presente decreto sono punite con l'ammenda da lire 50 a lire 1,000.

Il contravventore è ammesso a fare domanda di oblazione entro 20 giorni dalla notificazione del verbale della contravvenzione, che gli verrà fatta a cura dell'ufficio da cui dipende il pubblico ufficiale che ha redatto il verbale.

La domanda è presentata all'ufficio di cui al comma precedente ed è diretta al Prefetto, il quale determina discrezionalmente, con suo decreto, la somma da pagarsi a titolo di oblazione, entro i limiti del minimo e massimo della pena stabilita dalla legge, fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Il decreto è notificato al contravventore.

Qualora il contravventore non faccia domanda di oblazione nel termine prescritto, ovvero non esegua il pagamento della somma determinata dal Prefetto entro il termine dal medesimo stabilito, il verbale di contravvenzione è trasmesso al pretore per il procedimento penale.

La presentazione della domanda di oblazione sospende il corso della prescrizione del reato.

FELICIONI per maggiore esattezza propone che al 4° comma alle parole « è trasmesso al pretore » siano sostituite le altre « è trasmesso all'autorità giudiziaria ».

PRESIDENTE pone a partito l'articolo con l'emendamento proposto dal consigliere Felicioni.

(È approvato).

## ART. 13.

Gli affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvederanno alle denunce di cui ai precedenti articoli 7 e 10 entro il mese di novembre del 1939-XVIII.

(È approvato).

## ART. 14.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

(È approvato).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

### Discussione del disegno di legge: Istituzione di un Ente Nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere. (212)

SCHIASSI, *Relatore*, osserva che l'istituzione di un Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere ha lo scopo di mettere il Ministero della cultura popolare nella condizione di intervenire con la necessaria rapidità, e di colmare le deficienze che si possono verificare nel campo delle attività turistiche.

Questo Ente ha lo scopo di concorrere alla risoluzione del problema della ricettività alberghiera durante l'Esposizione universale del '42; potrà anche ovviare alle peculiari deficienze di alcune provincie nel campo alberghiero, come Nuoro, Benevento ecc.; e potrà anche impiantare alberghi in Albania e precisamente a Tirana, Durazzo, Valona, Santi Quaranta, ecc.

Non è una concorrenza che vien fatta al privato, ma una integrazione delle iniziative private alberghiere.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PUC CETTI ritiene che il disegno di legge non potrà dar luogo ad un organismo snello, essendo eccessivi i compiti che si vogliono affidare al nuovo Ente.

Afferma che se c'è un mestiere irto di difficoltà, è proprio quello dell'albergatore, la cui azione, come nel caso dell'Ente, non potrebbe essere vincolata dalle norme della contabilità generale dello Stato.

È necessario creare un Ente per integrare le attività ricettive dell'industria privata, ma occorre limitarsi alla sola costruzione di piccoli alberghi in determinate località.

Viceversa l'arredamento dovrebbe essere fornito dal locatario.

SCHIASSI, *Relatore*, non è d'accordo con le affermazioni del camerata Puccetti. L'esempio delle Terme di Acqui, nelle quali è intervenuto lo Stato, dimostra che lo Stato è in grado di far funzionare le Terme, con la relativa attrezzatura alberghiera.

Quanto si sta verificando a Roma per l'attrezzatura alberghiera in vista dell'E. 42 sta a provare come lo Stato debba intervenire ed avocare a se sia la costruzione, sia la gestione di alberghi, quando l'iniziativa privata non sia in grado di fronteggiare le diverse necessità. Lo Stato interviene solo quando l'iniziativa privata non esiste o è deficiente.

BONARDI è favorevole al concetto informatore del disegno di legge, perchè tutto ciò



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

che serve ad aumentare l'attrezzatura turistica nazionale si risolve in una utilità economica.

Ritiene però che gli alberghi debbano essere costruiti nelle zone dove non esistono o dove ve ne è deficienza.

Vorrebbe che il concetto che lo Stato interviene dove manca, o è insufficiente l'iniziativa privata, fosse inserito nel testo del primo articolo del disegno di legge.

Condivide il parere che i piccoli alberghi debbano essere costruiti, in linea di massima, nelle località di tappa turistica, specie nel Mezzogiorno, in vista anche dell'enorme sviluppo preso dall'automobilismo.

Circa lo stanziamento di lire 15 milioni, ritiene che siano presi da capitoli ordinari del bilancio del Ministero della cultura popolare. Vorrebbe al riguardo che tale somma non venisse prelevata dal capitolo destinato all'incremento delle attività turistiche.

Si augura ad ogni modo che tale somma non sia prelevata dai contributi che lo Stato si è impegnato di elargire per il miglioramento e la costruzione di alberghi, tanto più che il nuovo Ente, in virtù dell'articolo 4 del disegno di legge in esame, è ammesso a godere dei benefici concessi dal decreto-legge del 16 settembre 1937-XV, n. 1669.

Venendo all'esame della composizione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ente, ricorda la recente discussione svoltasi in seno alla Commissione Generale del Bilancio e nella quale alcuni camerati hanno sollevato la questione della preminenza dei funzionari in consigli di amministrazione. Afferma che il Ministro Thaon di Revel ha riconosciuta l'importanza della questione, riservandosi di scegliere i rappresentanti della Amministrazione dello Stato e fra i funzionari del Ministero e fra gli elementi estranei all'Amministrazione stessa.

Non vede la necessità che del Consiglio del nuovo Ente facciano parte in prevalenza funzionari, dato che tutti gli atti dell'Ente, per disposizione dello statuto, devono essere sottoposti all'approvazione del Ministero.

PRESIDENTE avverte che all'articolo 4 dello Statuto dell'Ente non è detto che debbano essere nominati dei funzionari, potendo la scelta del Ministero cadere « fra persone competenti ».

BONARDI ritiene che cinque revisori siano troppi, e vorrebbe in ogni modo che tre fossero effettivi e due supplenti.

Infine osserva che occorre andare cauti nell'assegnare emolumenti, giacchè bisogna

far spendere il meno possibile allo Stato; sarebbe sufficiente corrispondere una medaglia di presenza ed il rimborso delle spese.

FASSINI ritiene che per un problema così squisitamente tecnico come quello in discussione, sarebbe opportuno pregare il Ministro di sentire anche la Corporazione dell'ospitalità.

Essendo stato interpellato quale vice presidente della Corporazione della ospitalità, e non avendo avuto il tempo di chiedere la convocazione della Corporazione, fece presente al Ministero che, come industriale, gli sembrava che il capitale, sia pure iniziale del costituendo ente, fosse piuttosto esiguo in rapporto al vasto programma che l'ente stesso deve svolgere, e che come vice-presidente della Corporazione dell'ospitalità gli sembrava che lo scopo dell'ente, mentre può rappresentare un reale apporto, integrando l'attrezzatura turistica del Paese, nelle località ove realmente è mancante l'iniziativa privata, potrebbe invece diventare pericoloso se si venisse a costituire una grave concorrenza alle iniziative private in atto ed in potenza, tanto più grave a causa delle facilitazioni di cui l'ente stesso verrà beneficiato.

Non è contrario, anzi è favorevole al progetto, ma vorrebbe che fosse precisata l'entità del capitale sociale, giacchè soltanto da tale entità si potrà stabilire se l'Ente possa costituire una pericolosa concorrenza per l'iniziativa privata, il che ritiene non sia nei propositi del legislatore. Non si può pensare che debba scomparire l'iniziativa privata.

PINCHETTI constata che, secondo risulta dalle dichiarazioni del relatore e dalla relazione ministeriale, questo disegno di legge intende provvedere prevalentemente a necessità contingenti. Lo spirito di questa legge è quello di andare incontro alle necessità della nostra attrezzatura ricettiva.

Dichiara di essere perfettamente d'accordo sul concetto informatore della legge. Ritiene però che questo disegno di legge debba essere esaminato in profondità, nei suoi vari articoli, per ridurre alquanto la questione burocratica nel Consiglio di amministrazione e non dimenticare inoltre che esiste una Corporazione dell'ospitalità, la quale va sentita.

Per quanto si riferisce alla entità del patrimonio, rileva che se fosse esatto che questi 15 milioni siano presi da altri capitoli differenti da quelli che si riferiscono al turismo, il problema sarebbe grave, perchè si elimi-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nerebbe la possibilità di vita ad altre attività che sono altrettanto necessarie, come questa.

Non crede che quanto si dispone nell'articolo 4 possa essere in contrasto con gli interessi privati; lo sarebbe se non fosse applicato il principio di andare soltanto dove manca l'iniziativa privata.

Vorrebbe infine raccomandare al Ministro delle finanze che sia stanziato un fondo annuo per l'Ente, perchè non basta aver provveduto al capitale iniziale, ma occorre pensare anche agli eventuali fabbisogni di esercizio.

LIVERANI FRANCESCO ritiene che il capitale iniziale di 15 milioni sia molto modesto data la grande importanza del problema che si intende affrontare.

Rilevando che non si deve lasciare l'arredamento e la gestione di questi alberghi a persone che non siano sufficientemente esperte, osserva che il senso dell'ospitalità è una dote personale, e che un albergatore improvvisato non sarà mai capace di dirigere bene un albergo.

FELICIONI vorrebbe che si limitassero i compiti di questo Ente, e si precisasse che la sua attività dovrà essere diretta in modo particolare verso quelle località che hanno una maggiore urgenza di essere attrezzate.

Concorda sulla necessità già rilevata di provvedere i fondi per evitare eventuali sbilanci.

REBUCCI dichiara di essere più ottimista e meno critico, cioè più fiducioso sui risultati pratici che potranno derivare dalla attuazione di quanto è disposto nel disegno di legge.

Il legislatore si è proposto l'istituzione di un ente per l'incremento delle industrie turistiche ed alberghiere; quindi non può essere costretta la finalità della legge nel solo settore alberghiero, che rappresenta bensì una faccia del poliedro turistico, ma non è tutto il turismo, al quale, per esempio, appartiene la benefica attività idrotermale di tanto interesse economico sociale. Il disegno di legge tende alla creazione di una efficiente prov-

videnza per cui si possa, là dove il difetto è evidente, determinare una organica integrazione dell'attività turistica. La funzione della legge non può essere quindi soltanto contingente, come da qualche parte si crede; se il Governo si fosse proposto una finalità contingente non avrebbe probabilmente avuto bisogno di creare un ente che si proietta già, nella propria struttura fondamentale, in un lontano avvenire.

Ritiene quindi che la legge debba essere accettata come buona e con la persuasione che essa debba divenire nel tempo una feconda espressione di dinamica fascista.

VACCARO ritiene che sia opportuno pregare il Ministro di sottoporre il disegno di legge al parere della Corporazione dell'ospitalità che è l'organo competente più specializzato in questa materia; rileva inoltre che il finanziamento dell'Ente si appalesa assolutamente insufficiente per assolvere i compiti che gli sono affidati.

DEFFENU ritiene che, ammesso il principio della necessità del provvedimento, sia utile passare alla discussione degli articoli.

MALUSARDI si associa a quanto hanno detto i camerati Fassini e Vaccaro, circa l'opportunità di sentire il parere della Corporazione dell'ospitalità.

Ritiene che il disegno di legge non abbia carattere di urgenza e che possa quindi, senza nulla compromettere, essere sentita la Corporazione dell'ospitalità.

Condivide il parere espresso da altri consiglieri che lo stanziamento di 15 milioni sia insufficiente, e ritiene che non si possa passare alla discussione degli articoli.

PRESIDENTE avverte che la proposta del Consigliere Vaccaro, alla quale si è associato il Consigliere Malusardi, si concreta in una sospensiva della discussione del disegno di legge per pregare il Ministro di sentire il parere della Corporazione dell'ospitalità e per conoscere il pensiero del Governo. Pone a partito la proposta di sospensiva.

(È approvata).

La riunione termina alle 12,45.

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Aumento di un posto di addetto stampa all'estero. (205)**

ART. 1.

Il numero degli Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze all'Estero, determinato con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, è aumentato da quattordici a quindici.

L'aumento di cui alla presente disposizione riguarda i posti di Addetto stampa di terza classe (grado 8°, gruppo A).

ART. 2.

Nella prima attuazione della presente legge al conferimento di un posto di Addetto stampa di terza classe potrà provvedersi ai termini dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447.

**Estensione ai pubblici esercizi delle prescrizioni sanitarie esistenti per gli alberghi. (206)**

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni degli articoli 231 e 232 del testo unico leggi sanitarie approvate con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, sono estese alle pensioni, alle locande, agli alberghi diurni, agli affittacamere, ai ristoranti, alle trattorie, alle mescite, ai caffè, alle osterie.

Con decreto Reale sarà provveduto alla revisione del Regolamento approvato con Regio decreto 24 maggio 1925-III, n. 1102.

**Disciplina degli affittacamere. (211)**

ART. 1.

I privati i quali forniscono abitualmente alloggio per mercede adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobigliate ed

arredate con un numero massimo complessivo di sei letti o per sei ospiti, senza esercirvi una azienda alberghiera, sono qualificati affittacamere.

Sono qualificati altresì affittacamere coloro che affittano abitualmente appartamenti ammobiliati e camere mobiliate nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limitazione nel numero delle camere e degli ospiti.

ART. 2.

Gli affittacamere possono fornire alle persone alloggiate anche i pasti, esclusa però la somministrazione di bevande superalcoliche.

ART. 3.

Gli affittacamere non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ai 7 giorni, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici od orchestrali, ed altri partecipanti allo spettacolo.

Deroghe eventuali giustificate da deficienza locale di esercizi alberghieri, potranno essere consentite in ogni singola provincia dal Prefetto, il quale ne darà comunicazione all'Ente provinciale per il turismo.

ART. 4.

Il pagamento dell'alloggio e quello eventuale dei pasti è effettuato, salvo patto contrario, in via anticipata quindicinale, o per l'intero periodo nel caso l'affitto sia concordato per meno di quindici giorni.

La risoluzione dell'impegno di alloggio deve essere comunicata all'altra parte almeno sette giorni prima della sua scadenza; ed il giorno precedente nel caso delle eccezioni e deroghe di cui al precedente articolo 3.

In nessun caso le persone alloggiate hanno diritto a rimborso del prezzo anticipato per l'alloggio, mentre hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per il vitto, qualora questo non sia consumato per la intera giornata e ne sia stato dato avviso almeno il giorno precedente.

CLASSIFICA.

ART. 5.

Ferme le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato dal Regio decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773 e relative norme regolamentari, gli affittacamere sono classificati in tre categorie.

La assegnazione ad una categoria è obbligatoria e dovrà risultare da annotazione scritta sulla autorizzazione di polizia di cui all'articolo 108 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

ART. 6.

Sono assegnati alla prima categoria gli affittacamere i quali affittino camere ammobiliate ed arredate signorilmente, dotate, ove necessario di riscaldamento a termosifone o elettrico, di illuminazione e campanello elettrici, servite da bagno e da gabinetto completo con pareti maiolicate.

Sono assegnati alla seconda categoria gli affittacamere i quali affittino camere ammobiliate ed arredate decorosamente, dotate, ove necessario, di mezzo di riscaldamento, servite da bagno e gabinetto completo con pareti rivestite di materiale lavabile.

Sono assegnati alla terza categoria gli altri affittacamere i quali affittino camere ammobiliate e arredate decorosamente.

Qualora siano forniti anche i pasti, la sala da pranzo ed il servizio dovranno rispondere alle esigenze delle singole categorie.

ART. 7.

Gli Enti provinciali per il turismo procedono alla classifica degli affittacamere delle rispettive provincie, in base alle denunce fatte dagli interessati su moduli forniti dall'Ente provinciale.

La classifica ha valore ad ogni effetto fino a quando per mutate circostanze di fatto, a richiesta degli interessati o d'ufficio, l'Ente provinciale per il turismo non ritenga di modificarla.

È in facoltà dell'Ente provinciale per il turismo di procedere alla revisione della classifica in occasione della denuncia dei prezzi di cui al successivo articolo 10.

ART. 8.

Gli Enti provinciali daranno comunicazione della classifica agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la classificazione conseguita o il diniego di classificazione da parte degli Enti provinciali, è ammesso ricorso al Ministro della cultura popolare entro trenta giorni dalla data della ricevuta di cui al comma precedente.

Il Ministro della cultura popolare decide, sentito l'Ente provinciale interessate, con provvedimento definitivo.

ART. 9.

Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, gli Enti provinciali provvedono alla formazione degli elenchi degli affittacamere della provincia, i quali hanno accettato la classifica, e li trasmettono alla competente autorità di pubblica sicurezza, perchè provveda all'annotazione di cui al precedente articolo 5, comma secondo.

DENUNCIA DEI PREZZI.

ART. 10.

Gli affittacamere entro il mese di settembre di ciascun anno devono denunciare all'Ente provinciale per il turismo i prezzi delle singole camere ed appartamenti, nonchè quello eventuale per somministrazione del vitto, che intendono praticare per l'anno fascista successivo.

I prezzi denunciati sono considerati come massimi e non possono essere aumentati per nessun motivo.

È in facoltà dell'Ente provinciale per il turismo, sentito il competente Sindacato provinciale fascista alberghi e turismo, apportare riduzioni ai prezzi denunciati, subordinando la concessione della classifica all'accettazione, da parte degli interessati, dei prezzi ridotti.

VIGILANZA E SANZIONI.

ART. 11.

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata dai Prefetti a mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza, e dal Ministero della cultura popolare a mezzo dei funzionari della Direzione generale per il turismo, dell'Ente nazionale industrie turistiche e dell'Ente provinciale per il turismo.

Le infrazioni alle norme della presente legge sono accertate da ufficiali ed agenti della

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

forza pubblica, nonchè dai funzionari indicati nel comma precedente nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata ed a ciò espressamente delegati.

ART. 12.

Le inosservanze alle disposizioni della presente legge sono punite con l'ammenda da lire cinquanta a lire mille.

Il contravventore è ammesso a fare domanda di oblazione entro venti giorni dalla notificazione del verbale della contravvenzione, che gli sarà fatta a cura dell'ufficio dal quale dipende il pubblico ufficiale che ha redatto il verbale.

La domanda è presentata all'ufficio di cui al comma precedente ed è diretta al Prefetto, il quale determina discrezionalmente, con suo decreto, la somma da pagarsi a titolo di oblazione, entro i limiti del minimo e massimo della pena stabilita dalla legge, fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Il decreto è notificato al contravventore.

Qualora il contravventore non faccia domanda di oblazione nel termine prescritto,

ovvero non esegua il pagamento della somma determinata dal Prefetto entro il termine dal medesimo stabilito, il verbale di contravvenzione è trasmesso all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

La presentazione della domanda di oblazione sospende il corso della prescrizione del reato.

TRANSITORIE E FINALI.

ART. 13.

Gli affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvederanno alle denunce di cui ai precedenti articoli 7 e 10 entro il mese di settembre del 1939-XVII.

ART. 14.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.

